

Deliberazione n. _____/	del 13 maggio 2022
-------------------------	--------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversia Comegna Anna c/ AMAT S.p.A: esame proposta di conciliazione e decisioni conseguenti.

All. 1) mail del 28 aprile u.s., prot. az. n. 7302, inviata dall'Avvocato Adriano De Franco;

All. 2) nota del 3 maggio 2022, prot. az. n. 7.633, a firma del Presidente del C.d.A., Avvocato Giorgia Gira;

All. 3) mail del 6 maggio u.s., prot. az. n. 7943, inviata dall'Avvocato Adriano De Franco;

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Tecnico e d'Esercizio ed il Direttore Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 23 dicembre 2019 e notificato il successivo 24 gennaio 2020, l'ex dipendente, Sig.ra Anna Comegna, all'epoca dei fatti in possesso del profilo professionale di Operatore di esercizio, ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, nella persona del Dott. Ciquera, l'AMAT S.p.A. al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio comminatole dalla allora Direzione Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, con nota dell'8/7/2019, prot. az. n. 1.349. Nel ricorso la parte ha eccepito che il provvedimento in questione è stato adottato in lesione dell'art. 53 del richiamato Regolamento, con conseguente condanna della Società al reintegro nel proprio posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, degli emolumenti spettanti, oltre accessori di legge, dalla data del destituzione fino all'effettivo reintegro;
- l'AMAT si è costituita ritualmente in giudizio affidando l'incarico all'Avvocato Adriano De Franco, del Foro di Taranto. Nella memoria difensiva il legale aziendale ha impugnato e contestando integralmente tutto quanto dedotto dalla ricorrente, chiedendo il rigetto integrale della domanda ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per ragioni connesse al rito prescelto;
- si pone in rilievo che nel ricorso la controparte ha denunciato, in particolare, il mancato rispetto dell'iter procedimentale stabilito dall'art. 53 R.D. 148/1931. Come articolato nella memoria difensiva, la questione prende le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite, n. 460 del 13.01.2005, che ha stabilito un nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia di Consigli di disciplina e sanzioni disciplinari nel nostro settore, abrogando, di fatto, sulla base del potere nomofilattico della Corte, le norme contenute nell'art. 58 del citato Regolamento, giudicate affette da incoerenza ed incompatibilità con il processo di evoluzione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri ed al processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato con il D. Lgs. n. 29/1993. In considerazione di ciò, con nota dell'11 luglio 2005 la Regione Puglia - Assessorato competente comunicava all'AMAT che il procedimento, da questa già attivato per il rinnovo del Consiglio di disciplina aziendale scaduto nel 2004, non fosse più definibile. Di conseguenza, con comunicato di servizio n. 40 del 15 settembre 2005 si rendevano note a tutto il personale dipendente le conseguenze di detta

sentenza. Nella memoria il legale ha esaminato in maniera approfondita la vexata quaestio del Consiglio di Disciplina, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti non univoci della giurisprudenza, contestando la violazione procedimentale eccepita e ponendo in rilievo, altresì, che la ricorrente nel caso di specie non aveva mai dichiarato di volersi avvalere della pronuncia del Consiglio di Disciplina;

- dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti anche allo stato pandemico da COVID 19, la prima udienza della controversia si è tenuta il 30 ottobre 2020 ed, in tale occasione, il Giudice, accogliendo la preliminare eccezione di inapplicabilità del rito ordinario, ha disposto il mutamento del rito, con discussione dei testi;
- nel corso della fase istruttoria, il Giudice ha ammesso, altresì, una consulenza tecnica di ufficio, nominando il dott. Giovanni Bosco, al fine di verificare se le attività poste in essere dalla sig.ra Comegna (durante il periodo di infortunio) possano aver compromesso il recupero della sua forma fisica o eventualmente possano averne aggravato la patologia;
- all'uopo, al fine di supportare le tesi difensive aziendali in contraddittorio con il CTU, la Società ha affidato l'incarico di CTP al Dott. Leonardo Vitale e, nel corso dell'istruttoria, il Giudice, in accoglimento della richiesta aziendale, ha disposto che il CTU fornisse specifici chiarimenti. A seguito del rinvio di varie udienze per impossibilità del CTU a presenziare da parte, il Giudice ha assegnato allo stesso il termine del 15 marzo 2022 per il deposito della appendice di perizia, rinviando l'udienza per la discussione al 28 aprile 2022;
- con mail del 28 aprile u.s., prot. az. n. 7302 (All. 1), il legale aziendale ha comunicato che all'udienza tenutasi in pari data il Giudice ha differito la causa al 5 maggio 2022, invitando le parti a conciliare la lite nei seguenti termini: "reintegrazione della sig.ra Comegna ex nunc" e, quindi, senza pagamento di alcun emolumento arretrato;
- con nota del 3 maggio 2022, prot. az. n. 7.633 (All. 2), a firma del Presidente del C.d.A., Avvocato Giorgia Gira, è stato chiesto al legale aziendale di richiedere un breve rinvio dell'udienza, al fine di portare la questione all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- con mail del 6 maggio u.s., prot. az. n. 7943 (All. 3), l'Avvocato De Franco ha comunicato il rinvio dell'udienza al 17 maggio p.v.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO

Ing. Piazza Mauro

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione in premessa e visti i relativi allegati;
- udito il parere fornito dal legale aziendale, Avvocato Adriano De Franco, espressamente invitato a

riferire nella odierna seduta al Consiglio di Amministrazione, in ordine alla proposta transattiva formulata. All'uopo, il legale rappresenta quanto segue _____

- visto lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A.;
- a voti.....

DELIBERA

: AMAT - COMEGNA

All-1)

Oggetto: I: AMAT - COMEGNA

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 28/04/2022, 15.35

A: <amat@amat.ta.it>

Da: Adriano De Franco [mailto:adrianodefranco@studiolegaledefranco.com]

Inviato: giovedì 28 aprile 2022 15:20

A: Fabiola Menenti

Oggetto: AMAT - COMEGNA

Gent.ma dott.ssa Menenti,

faccio seguito all'odierno colloquio intercorso per comunicare che all'udienza odierna il Giudice, dott. R. Ciquera, ha differito la causa al 5 maggio 2022 invitando le parti a conciliare la lite nei seguenti termini: "reintegrazione della sig.ra Comegna ex nunc" e, quindi, senza pagamento di alcun emolumento arretrato.

Resto in attesa di conoscere le Vs. determinazioni e porgo la mia disponibilità per un incontro per analizzare tutti gli aspetti della vicenda ai fini della decisione che l'Azienda prenderà in merito alla proposta conciliativa.

Cordiali saluti.

Adriano De Franco

Avv. Adriano De Franco

via Pio XII n° 15

74121 - Taranto

tel. 099338007 fax: 0996715254



Rel 2)

Taranto, 03/05/2022

Egr. Sig. Avv.

Adriano De Franco

adrianodefranco@studiolegaledefranco

OGGETTO: Controversia COMEGNA ANNA / AMAT - (Trib. Taranto - Sez. Lavoro Dott. Ciquera - udienza del 5 maggio 2022): precisazioni.

Con la presente si riscontra la sua mail dello scorso 27 aprile, con cui, nell'ambito della controversia in oggetto, ha comunicato che il Giudice adito, dott. R. Ciquera, ha differito la causa al prossimo 5 maggio, invitando le parti a conciliare la lite con la "reintegrazione della sig.ra Comegna ex nunc", senza pagamento di alcun emolumento arretrato.

La questione de qua dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della scrivente Società, con proposta di formulazione di un'ipotesi transattiva da sottoporre all'attenzione della controparte.

Tuttavia, tenuto conto dei tempi richiesti per la convocazione dell'organo deliberante, si chiede di concordare un breve rinvio con il legale della ricorrente.

Tanto si comunica per gli adempimenti successivi.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

: AMAT - COMEGNA

Al 3)

Oggetto: I: AMAT - COMEGNA

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 06/05/2022, 10.25

A: <amat@amat.ta.it>

Da: Adriano De Franco [mailto:adrianodefranco@studiolegaledefranco.com]

Inviato: giovedì 5 maggio 2022 17:24

A: Fabiola Menenti

Oggetto: AMAT - COMEGNA

Gent.ma dott.ssa Menenti,

invio la presente per comunicare che alla odierna udienza il Giudice, dott. Raffele Ciquera, ha differito la causa al 17/05/2022 per consentire al CdA dell'Azienda di decidere in merito alla proposta conciliativa formulata alla scorsa udienza.

Cordiali saluti.

Adriano De Franco

Avv. Adriano De Franco

via Pio XII n° 15

74121 - Taranto

tel. 099338007 fax: 0996715254